

SCHEDA TECNICO PATRIMONIALE**CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN TORINO, CORSO MASSIMO D'AZEGLIO 3 - 3a - 3g****PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI****UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

L'unità immobiliare in oggetto è ubicata nel Comune di Torino, nella Circonscrizione 8 (San Salvario, Cavoretto, Borgo Po, Nizza Millefonti, Lingotto, Filadelfia), ambito urbano di carattere storico artistico di particolare pregio per la presenza del Parco del Valentino, del Castello e del Borgo Medievale.

L'ambito urbano comprende il fronte stradale di corso Massimo d'Azeglio e del corso Galileo Galilei, con un tessuto edilizio eterogeneo dal punto di vista storico e di buona qualità architettonica ed edilizia, connotato, in prevalenza, per la fase di impianto, da tessuti urbani organizzati ad isolati chiusi con tipi edilizi residenziali risalenti alla pianificazione urbanistica avviata a metà dell'Ottocento, la cui costruzione è però posticipata nel corso del secolo successivo.

Il compendio in oggetto è costituito da un fabbricato principale distribuito su tre livelli, un piano rialzato, un seminterrato e una porzione interrata, circondato da un'area scoperta utilizzata a giardino e spazio per l'intrattenimento. L'ingresso al pubblico avviene dal viale lato Corso Massimo D'Azeglio tramite una scala che conduce al piano seminterrato; a questo livello, oltre all'ampia sala di ingresso collegata al guardaroba, sono presenti spogliatoi e servizi igienici.

Due comode scale conducono al piano rialzato dove, in un ambiente più ampio, sono disposte su diversi livelli la zona ballo, spazio dj, bar, privé e servizi igienici, oltre ad alcuni locali di servizio

utilizzati a cambusa, deposito, cucina e uffici del personale; una vetrata permette di aprire i locali verso l'area esterna di pertinenza.

La copertura del fabbricato è piana, raggiungibile da ampie scale e risulta interdetta al pubblico.

Al piano interrato sono presenti locali ad uso cantina/deposito.

Le superfici utili lorde, desunte dagli elementi grafici in possesso e da verificare in loco, sono all'incirca pari a: piano interrato 123 m²; piano seminterrato 293 m²; piano terreno 775 m²; area esterna 360 m².

CANONE ANNUALE A BASE D'ASTA

Euro/anno € 68.800,00 (euro/anno sessantottomila ottocento/00) fuori campo IVA.

Il valore di cui sopra rappresenta il canone commerciale dell'unità immobiliare in oggetto nelle condizioni di manutenzione e conservazione attuali.


IDENTIFICATIVI CATASTALI

L'immobile è attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1335, particella 6, sub. 1 (indirizzo: Corso massimo d'Azeglio n. 3, piano: S1-T; Zona Censuaria 1; Categoria D/3; Rendita euro 28900,00) ed insiste su area censita al Catasto Terreni al Foglio 1335 part. 6 e part. 15 parte.

Il compendio, come risulta ad oggi delimitato da recinzione fissa, non risulta autonomamente e completamente censito al Catasto Terreni del Comune di Torino; il concessionario avrà l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al frazionamento, con l'eventuale creazione di nuova particella catastale dell'intera porzione di terreno su cui insiste il lotto. La consistenza riportata nelle planimetrie catastali non risulta inoltre completa, sarà onere del concessionario provvedere al relativo aggiornamento in conformità con lo stato dei luoghi e a seguito della realizzazione delle opere che si rendessero necessarie per l'apertura dell'attività.

PLANIMETRIE CATASTALI

Si riportano, a mero titolo informativo, le planimetrie catastali depositate presso l'Agenzia del Territorio che non sono da intendersi quale stato legittimato.



Foglio 1335, part. 6, sub. 1 – Stralcio planimetria catastale – Piano copertura – Non in scala

VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS 42/2004

Con nota prot. n. 11300 del 24 luglio 2020 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, “[...] accertando che l’immobile non possiede caratteristiche architettoniche o decorative tali da giustificare il riconoscimento dell’interesse storico - artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 [...]” ha comunicato che lo stesso “[...] non rientra tra i beni di cui all’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.[...]”.

Il compendio immobiliare con Decreto Ministeriale del 14 aprile 1948 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Valentino sito entro la cinta del Comune di Torino - è stato ricompreso tra i "Beni Paesaggistici" indicati dall'art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", così come già incluso tra i "Beni Ambientali" dall'art. 139 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ed in precedenza nel "Vincolo Paesaggistico" di cui all'art. 1 della Legge 1497/39.

In considerazione del fatto che l’immobile è collocato all’interno del perimetro del Parco del Valentino, parco storico cittadino di riconosciuto valore storico e documentario, la Divisione Amministrativa Patrimonio, nell’autorizzare le opere edilizie e/o installazioni di qualunque tipo e genere che il concessionario proporrà sul bene, intende comunque avvalersi del parere della competente Soprintendenza soprattutto con riguardo a quelle che, pur qualificate come “opere libere”, interessino la parte esterna del compendio immobiliare. Tale parere dovrà essere chiesto, corredato da tutta la documentazione necessaria a firma di professionista qualificato, a cura e spese del concessionario, nelle more del rilascio del prescritto nulla osta patrimoniale all’esecuzione delle opere.

STATO OCCUPAZIONALE

Attualmente l'immobile in oggetto risulta occupato con diritto di prelazione dal precedente concessionario in forza di contratto scaduto, scrittura privata n. 685 data 26 ottobre 2012, registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 08.11.2012 al n. 15258, serie 3.


Al momento della formalizzazione della concessione il compendio si presenterà libero.

UTENZE

Sarà onere del concessionario provvedere all'allacciamento degli impianti, alla realizzazione di tutte le relative opere, nonché adempiere agli obblighi manutentivi, alla pulizia ed alle eventuali riparazioni che si renderanno necessarie durante il rapporto contrattuale. Saranno altresì a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze, i cui contratti, qualora esistenti, dovranno essere direttamente volturati al medesimo ove non ancora disdettati.

DESTINAZIONE URBANISTICA

L'immobile è collocato in Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista in Area AV, Area a verde pubblico ed a verde assoggettato all'uso pubblico, Spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport.



Estratto Azzonamento P.R.G. – Non in scala

Dalla lettura della tavola "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" (Allegati tecnici P.R.G.C. Tavola 3 - scala 1:5.000), approvata con la variante strutturale n. 100 al P.R.G.C., risulta che l'immobile in oggetto ricade in Parte Piana: Classe di stabilità IIIb4A(P).

L'immobile risulta essere compreso nel PTO, in zona gamma.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Secondo il Piano di Zonizzazione Acustica l'immobile è inserito da Fase IV in classe III – Aree di tipo misto, con limite assoluto di immissione diurno 60 dBA e limite assoluto di immissione notturno 50 dBA. L'area è interessata dalla fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti stradali corso Massimo d'Azeglio e di via Galliani Bernardino.

In relazione ai possibili riusi dell'area, gli interessati dovranno procedere alla verifica della coerenza con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torino, o comunque verificarne la compatibilità ai sensi dei criteri di cui alla DGR 85-3892 del 6/8/2001 "L.R. 52/2000 art. 3 lett. a. "Linee Guida per la classificazione acustica del territorio" e s.m.i..

PIANO DEL COMMERCIO

L'immobile risulta esterno agli addensamenti commerciali riconosciuti.

Relativamente all'eventuale apertura di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, e della delibera della Giunta Comunale mecc. 10 maggio 2011 n. mecc. 2011 02751, l'area risulta collocata nelle zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui all'art. 81 L.R. 56/1977 e s.m. e non compresa in alcun addensamento o localizzazione; conseguentemente, si richiama il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico e si ricorda che il relativo fabbisogno totale di posti a parcheggio è definito in base alla superficie di somministrazione dell'esercizio ed è da calcolarsi secondo i parametri di cui all'art. 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268 e del Documento Tecnico del Regolamento n. 329 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici. E' ammessa la monetizzazione dei parcheggi in riferimento all'area in oggetto. La quota di posti parcheggio deve essere reperita nell'area in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o nell'area ad esso limitrofa la cui distanza non sia superiore a metri 150 pedonali dall'ingresso dell'esercizio (principale o secondario).

DESTINAZIONE D'USO

Con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2020 00391/049 del 11 febbraio 2020, avente ad oggetto "Parco del Valentino: Indirizzi per la definizione dei bandi pubblici di concessione", è stato precisato che "[...] al fine di consentire la predisposizione di bandi di concessione di immobili comunali presenti nel parco:

- è ammessa l'attività di intrattenimento accessoria e non prevalente alle preesistenti e legittime attività di ristorazione e di somministrazione purché venga svolta all'interno di edifici legittimamente realizzati e nelle relative aree di pertinenza predefinita ovvero nell'area allo scopo specificamente richiesta in concessione;
- non è consentita la realizzazione di nuovi volumi edificati o di interventi edilizi eccedenti il restauro e risanamento conservativo;
- nelle aree di pertinenza e nelle aree specificamente concesse è ammessa, nel rispetto delle norme dettate a tutela del verde, esclusivamente, la posa di elementi mobili di arredo e di attrezzature finalizzate allo svolgimento delle attività autorizzabili (es. tavolini, ombrelloni,

pedane, installazioni per la diffusione di immagini e di suoni, installazioni finalizzate alla riduzione delle emissioni acustiche, etc.);[...].”

L’ultima concessione dell’immobile ne prevedeva l’uso come “attività di pubblico spettacolo”. Il concorrente avrà comunque l’obbligo di verificare, di concerto con i competenti Servizi della Città, la legittima destinazione d’uso del Lotto. Il concessionario rinuncia, fin da subito, a qualsiasi pretesa futura nel caso in cui la destinazione delineata non fosse quella legittima.

ULTERIORI NOTE

Il locale interrato ospita una cabina elettrica di trasformazione MT/BT atta all’erogazione di energia elettrica in bassa tensione utilizzata da IRETI anche per forniture esterne al compendio immobiliare. Il concessionario si impegna a garantire l’accesso h24, tramite la botola esterna, senza limitazioni, condizionamenti e/o impedimenti di sorta (a mero titolo di esempio cancelli, sbarre etc).

Il bene sarà concesso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti.

Il bene sarà concesso senza obbligo da parte della Città di Torino di ulteriori opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, bonifica, sgombero e smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco.

Le eventuali trasformazioni che possono determinare il cambio di destinazione d’uso nell’ambito delle destinazioni ammesse, comporteranno, a carico del concessionario, nei casi previsti dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente, la corresponsione dei conseguenti oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione, nonché, ove necessario, il reperimento dei conseguenti standard urbanistici.

Il concorrente prende atto del Regolamento Comunale n. 275 *“Parco del Valentino - Regolamento per le modalità di svolgimento di manifestazioni che comportano occupazione di suolo pubblico”*, in particolare all’art. XII, comma 1, dove si precisa che *“[...] i titolari [...] sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, e dovranno prenderne atto al momento del rinnovo o del rilascio della concessione, impegnandosi al suo rispetto, in quanto il Regolamento farà parte integrante dell’atto [...]”*.

PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE TECNICHE

PROVVEDIMENTI EDILIZI

Presso l’archivio edilizio della Città di Torino sono stati reperiti i seguenti provvedimenti che si riportano a titolo informativo al fine di agevolare i partecipanti nella valutazione delle consistenze e delle destinazioni d’uso legittimate nonché degli eventuali ripristini necessari. Il concorrente prende atto della documentazione elencata attraverso obbligatorio accesso agli atti presso gli archivi della Città di Torino nella consapevolezza che tale documentazione potrebbe non essere esaustiva.

- Permesso di costruire n. 94 del 3 marzo 1898 (prot. n. 1898-1-96) per *“Costruire chiosco per vendita di bevande [...]”*;

- Permesso precario n. 493 del 9 maggio 1921 per “[...] *conservare precariamente il chiosco per la vendita di bevande [...]*”;
- Concessione precaria del 7 aprile 1926 (prot. n. 1926-1-106) per “[...] *subentrare alla concessione [...] e ricostruire il chiosco [...]*”;
- Permesso di costruire in precario n. 182 del 18 luglio 1949 per “[...] *ampliamento del proprio chiosco in variante a progetto precedente [...]*”;
- Pratica edilizia agli atti (prot. n. 1952-1-80286 del 18 dicembre 1952) per “[...] *nuovo chiosco in muratura [...] da adibirsi a bar ristorante [...]*”;
- Concessione edilizia in sanatoria n. 104 del 15 febbraio 1991 (prot. n. 1986-11-56412 del 28 ottobre 1986) per “[...] *costruzione di basso fabbricato, con sovrastante terrazzo e con soppalco interno, ad uso commerciale. Costruzione di tettoia e successiva chiusura della stessa, ad uso commerciale.*”;
- Concessione edilizia n. 65 del 12 febbraio 1992 (prot. n. 1987-1-4122 del 15 settembre 1987) per “[...] *eseguire costruzione di copertura con cupole in lastre sagomate di plexiglas e pareti esterne a tamponamento della sala danze con pannelli mobili [...]*”;
- Concessione edilizia n. 588 del 1 agosto 1994 (prot. n. 1993-1-2745 del 23 luglio 1993) per “[...] *conservare opere in variante a progetto di cui alla concessione edilizia n. 65 del 12 febbraio 1992, consistenti in ampliamento sala danze mediante formazione di nuovi volumi sottostanti l’edificio (wc, magazzino, ripostiglio, guardaroba), nuovo volume sopra tetto sala danze per centrale termica, ampliamento sala da ballo al piano terreno, modifiche prospetti esterni su spazio pubblico, demolizione di solaio piano terra e soppalco al primo piano, ricostruzione nuovi solai a quote diverse rispetto a quelli demoliti, al piano seminterrato [...]*”;
- Concessione precaria n. 1173 del 15 novembre 1996 (prot. n. 1994-1-977) per la costruzione di “[...] *pozzo di accesso a cabina elettrica [...]*”;
- Autorizzazione n. 318 del 8 novembre 2005 per interventi ricadenti in area sottoposta a vincolo ambientale e paesistico e Permesso convenzionato n. 59 del 15 novembre 2005 (prot. n. 2005-15-9754 del 27 maggio 2005) per “[...] *tinteggiatura esterna dei prospetti [...]*”;
- D.I.A. art. 22 D.P.R. 380/01 (commi 1 e 2) del 10 ottobre 2006 (prot. n. 2006-9-12793) per “[...] *modifiche interne ed abolizione delle barriere architettoniche [...]*”;
- D.I.A. del 5 ottobre 2007 (prot. n. 2007-9-13875) variante in corso d’opera ai sensi dell’art 22 comma 2 T.U.E. relativa al prot. edilizio n. 2006-9-12793;
- D.I.A. del 12 settembre 2008 (prot. n. 2008-9-14488) variante in corso d’opera ai sensi dell’art 22 comma 2 T.U.E. relativa al prot. edilizio n. 2007-9-13875;

Il concessionario ha l’obbligo di verificare, di concerto con i competenti Servizi della Città, la regolarità edilizia della attuale consistenza, oltre a quanto riportato, e dovrà ricondurre lo stato dei luoghi alla formale legittimità. I costi che il concessionario dovrà sostenere per la demolizione e/o la sanatoria dei manufatti presenti in loco, privi di idoneo legittimo titolo, saranno a suo esclusivo onere.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

In occasione dell'ultimo sopralluogo effettuato in data 28 marzo 2022, si è potuto verificare che l'immobile si presenta in buone condizioni di manutenzione.

Il concorrente prende atto della consistenza immobiliare attraverso opportuno sopralluogo ritenendo congrua l'offerta effettuata in base alle risultanze ed alle verifiche condotte anche personalmente.

CLASSE ENERGETICA/APE

La classe energetica e l'indice di prestazione energetica non sono disponibili. Sarà cura del concessionario a proprie spese provvedere alla predisposizione dell'attestazione di prestazione energetica da parte di soggetto abilitato e ogni intervento di manutenzione, anche architettonico-strutturale, per il contenimento del consumo energetico dell'edificio secondo la normativa vigente.

Esiste Attestato di certificazione energetica n. 2011 101160 0023 del 4 novembre 2011 scaduto in data 4 novembre 2021.

Classe energetica globale dell'edificio: E

Indice della prestazione energetica globale: 76.48 kWh/m³

Quota energia coperta da fonti rinnovabili: 0%

Emissioni di CO₂: 20.1371 kg/m² anno.

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

E' disponibile permesso n. 184/96 del 5 settembre 1996 (prot. n. 1994-2-234 del 30 settembre 1994) in riferimento alla concessione edilizia n. 65 del 12 febbraio 1992 e successiva variante n. 588 del 1 agosto 1994 con cui è stata autorizzata l'usabilità *"di locali ricavati dalla ristrutturazione di edificio destinato a sala danze [...], la cui consistenza è di seguito riportata: primo piano interrato: due bagni w.c., un retro bar, tre cantine ed un locale tecnico; piano seminterrato: due disimpegni, tre locali vari, due ripostigli e due bagni w.c.; primo piano fuori terra: sei locali vari, tre ripostigli, tre bagni w.c., due retro bar e due locali tecnici."*

AMIANTO

Non esiste documentazione che certifichi o meno la presenza di amianto all'interno del compendio immobiliare.

Non si può pertanto escludere la presenza di amianto anche in porzioni non immediatamente distinguibili dell'immobile (intonaco, mastice serramenti, tubi, rivestimenti, coperture, camini, etc.). Qualora ne fosse accertata la presenza, il concessionario dovrà ottemperare a quanto prescritto da D.M. 06.09.1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 dell'art. 12, comma 2 della L. 27.03.1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego di amianto" e s.m.i., nonché alle normative e circolari di settore.

BONIFICHE AMBIENTALI

Le operazioni, così come ogni ulteriore attività, anche di carattere amministrativo, afferente la bonifica ambientale, l'esecuzione di eventuali operazioni di bonifica, la rimozione e lo smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose o inquinanti che si rendesse necessaria (a mero titolo d'esempio la presenza di fibre artificiali vetrose, lo smaltimento di serbatoi interrati etc.) rimarrà, in ogni caso, ad esclusivo carico del concessionario, che dovrà assumere ogni obbligazione in materia.

OPERE STRUTTURALI

Non è disponibile la documentazione relativa ai progetti strutturali mentre è stato reperito, allegato alla pratica prot. edilizio 1994-2-234 del 30 settembre 1994, certificato di collaudo del 13 dicembre 1993 per la *"ristrutturazione sala danze "La Perla"*. Non si dispone di informazioni che possano garantire in merito alla capacità portante delle strutture in conformità alle destinazioni d'uso legittimate.

Il concessionario dovrà procedere, a propria cura e spese, ad effettuare una valutazione della sicurezza delle strutture esistenti per determinare l'entità delle azioni che la stessa è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalle norme tecniche sulle costruzioni prevedendo eventualmente interventi di miglioramento o adeguamento degli elementi portanti.

IMPIANTI

Con riferimento all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 la Città non può fornire alcuna garanzia circa la conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati. L'aggiudicatario è avvertito delle conseguenze alle persone ed alle cose che possono derivare dalla non conformità di tali impianti alle norme che li riguardano e dichiara di aver preso visione di tali impianti e di essere consapevole dei rischi che si assume con riferimento al loro specifico stato ed esonera la Città di Torino da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che tale stato provochi a chiunque.

Sarà obbligo del concessionario, prima dell'utilizzo del bene, provvedere alla formale certificazione da parte di tecnico abilitato degli impianti esistenti, qualora privi di regolare dichiarazione di conformità, ripristinati e/o nuovamente realizzati.

IMPIANTO ELETTRICO

Non è disponibile la documentazione progettuale dell'impianto elettrico. Allegato alla pratica prot. edilizio 1994-2-234 del 30 settembre 1994 è disponibile *"Dichiarazione di Conformità alla regola d'Arte"* ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 per *"adeguamento dell'impianto elettrico [...]"*.

IMPIANTO TERMOMECCANICO

Non sono disponibili le dichiarazioni di conformità degli impianti esistenti. La caldaia dell'impianto termico di riscaldamento, installata in apposito locale in copertura con accesso dall'esterno, è alimentata a gasolio (serbatoio metallico interrato).

FOGNATURA

Presso l'archivio storico della Città di Torino è disponibile una richiesta del 11 maggio 1954 al fine di consentire “[...] *l'immissione nelle fogne municipali dei condotti di scarico delle acque nere di rifiuto e delle acque bianche meteoriche di pioggia [...]*” per l'immobile “[...] *di l piano fuori terra; con N° 3 vani per complessivi mq. 97.85 adibiti a bar ristorante [...]*”.

Con apposito sopralluogo i competenti servizi tecnici hanno però accertato che l'attuale allacciamento alla pubblica fognatura non è realizzato in modo corretto. Il concessionario avrà pertanto l'onere di verificare il funzionamento dello smaltimento delle acque nere e bianche nei rispettivi canali fognari municipali e, in considerazione del fatto che i collettori pubblici sono collocati ad una distanza dal lotto che ne rende obbligatorio l'allacciamento diretto, dovrà intervenire, prima dell'apertura dell'attività proposta, realizzando idonei sistemi di scarichi direttamente collegati ai suddetti canali.

L'ottenimento delle autorizzazioni e la realizzazione degli interventi che si rendessero necessari per la realizzazione dei nuovi allacciamenti nonché quelli per la loro successiva manutenzione, ricomprendendo in tal senso anche la porzione di strutture funzionali al raggiungimento dei collettori pubblici, saranno ad esclusivo carico ed onere del concessionario. La modalità di tali interventi dovrà essere concordata con i competenti Servizi della Città.

Il concorrente dovrà prendere atto della attuale consistenza, anche a seguito di sopralluogo effettuato personalmente, di quanto configurato, nonché della necessità degli interventi delineati, a propria cura e spese, nel rispetto delle normative vigenti nonché delle eventuali prescrizioni tecniche che verranno impartite dagli Enti e/o dai Servizi competenti in materia.

CPI - IMPIANTO ANTINCENDIO

E' presente la seguente documentazione:

- richiesta di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio del 15.11.2021;
- certificato di prevenzioni incendi n. 47853PV del 28.12.2011 valido fino al 29.11.2016, per le attività **65.2.C** e **74.2.B**.

Nel caso in cui l'attività proposta lo richiedesse il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese e qualora possibile, a variare a proprio nome la titolarità del soggetto responsabile dell'esercizio dell'attività così come previsto dalle normative di settore. Nel caso in cui il certificato di prevenzione incendi fosse invece scaduto e/o l'attività si considerasse cessata il concessionario dovrà, sempre a propria cura e spese, procedere con la richiesta di un nuovo certificato.

VERDE

La manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo presente nel lotto è ad esclusivo carico del soggetto concessionario, come pure gli eventuali danni dallo stesso provocati. L'esecuzione delle operazioni di manutenzione straordinaria del verde e delle alberature dovrà essere preceduta da una relazione tecnica da indirizzare al Servizio competente della Città, che

autorizzerà le opere impartendo le direttive ritenute necessarie, anche secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia.